

**DISCIPLINA SPECIFICA DELLE AZIONI RELATIVE AI CONTRIBUTI ASSEGNATI NEL 2013 A SOSTEGNO DI
PROGETTI DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA INTERNAZIONALE FORMALIZZATI CON
ACCORDI INTERUNIVERSITARI INTERNAZIONALI**

L'obiettivo dei bandi annuali di Sapienza è sostenere il processo di internazionalizzazione dell'Ateneo attraverso l'erogazione di contributi per la copertura delle spese derivanti dall'attuazione degli accordi di collaborazione internazionale di Ateneo in vigore e stipulati ai sensi degli accordi quadro approvati dagli Organi accademici.

Il presente documento disciplina le modalità di presentazione, di valutazione e di selezione delle richieste, le limitazioni ed esclusioni, l'utilizzo dei fondi, le voci di spesa ammissibili e le modalità di rendicontazione per ogni azione relativa ai contributi che saranno assegnati nell'a.f. 2013 a sostegno di progetti di collaborazione culturale e scientifica internazionale formalizzati con accordi interuniversitari internazionali.

A. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le richieste sono presentate dal Responsabile scientifico del protocollo esecutivo o dell'accordo specifico, (art. 2 DR), secondo le modalità indicate all'art 5 e 6 del decreto rettorale, pena l'esclusione dal finanziamento.

Criteri di ammissibilità e priorità

Gli Organi collegiali, su proposta dell'Area per l'Internazionalizzazione (ARI) e acquisito il parere favorevole del Prorettore per la Cooperazione e rapporti internazionali e del Delegato per le Relazioni istituzionali internazionali, individuano annualmente priorità geografiche ed eventuali criteri selettivi nell'ambito delle strategie internazionali che l'Ateneo intende perseguire.

Per l'anno 2013 sono stati definiti quali Paesi eleggibili quelli indicati nell'art. 4 del decreto rettorale.

Ai fini della selezione delle domande, sono considerati preferenziali i titoli di cui all'articolo 3 del decreto rettorale.

B. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

1. Ogni proponente potrà presentare una sola richiesta di contributo;
2. Non potranno presentare domanda i richiedenti che abbiano già ottenuto un finanziamento con il bando relativo all'a.f.2012 per lo stesso progetto.

Le richieste saranno escluse nei seguenti casi:

- Quando si riferiscano a strumenti negoziali diversi dagli accordi internazionali interuniversitari;
- Quando si riferiscano ad accordi interuniversitari e/o atti aggiuntivi agli accordi non in vigore/non agli atti dell'ARI alla data di pubblicazione del bando;
- Quando si riferiscano ad aree geografiche non individuate dal Senato Accademico e dal CdA in date 27 novembre e 4 dicembre 2012;

- Quando le richieste non siano complete in ogni parte, non conformi ai requisiti formali previsti dal presente documento e dal decreto o non chiuse alla data del 20 marzo 2013;
- Qualora i responsabili scientifici non siano in regola con la rendicontazione di fondi precedentemente ricevuti negli a.f. 2009 e 2010 e il cui termine per la rendicontazione è scaduto il 7 febbraio 2013.

C. UTILIZZO DEI FONDI

- I. I fondi devono essere utilizzati (impegnati e spesi) entro la fine dell'esercizio finanziario successivo alla delibera di assegnazione del Senato Accademico. Non sono ammesse proroghe, salvo casi eccezionali; in questi casi, le eventuali richieste di proroga, debitamente documentate, dovranno essere presentate al Direttore per l'ARI per l'autorizzazione.
- II. Nel caso di non utilizzo totale o parziale dei fondi entro la scadenza prevista, l'unità amministrativa assegnataria provvede nel più breve tempo possibile alla loro restituzione all'ARCOFIG dandone contestuale comunicazione all'ARI.
- III. La rendicontazione dei fondi assegnati e/o la restituzione dei fondi residui o totali non utilizzati nei termini previsti è condizione necessaria per l'ammissibilità al finanziamento negli anni successivi.

Voci di spesa ammissibili:

In nessun caso i fondi potranno essere utilizzati per coprire le spese derivanti dal coinvolgimento nelle attività previste dal progetto di personale non afferente alle strutture delle Università/istituzioni partner contraenti.

- **Mobilità** (spese documentate di viaggio e soggiorno) nell'ambito delle Università/Istituzioni firmatarie dell'accordo, di:

o Professori di I e II fascia, ricercatori, specializzandi, personale tecnico-amministrativo da e per le strutture dell'Università/Istituzione partner;

o Dottorandi per brevi mobilità funzionali all'obiettivo dell'accordo, documentata con dichiarazione firmata dal Responsabile Scientifico.

Spese di viaggio per gli studiosi italiani in mobilità: Il rimborso delle spese sostenute per il viaggio A/R è possibile soltanto nel caso in cui sia applicata la tariffa di viaggio di classe economica. Qualora il beneficiario del rimborso abbia fruito di tariffe diverse, la differenza sull'importo del costo di viaggio complessivamente sostenuto sarà a suo carico.

Spese di soggiorno per studiosi stranieri: L'importo massimo della diaria da corrispondere allo studioso straniero in mobilità presso Sapienza Università di Roma, è pari ad € 169,04 lordi.

- **Conferenze**: agli studiosi stranieri può essere corrisposto un importo pari ad € 155 lordi¹, quale compenso per conferenze in qualità di relatori, in numero massimo calcolato in relazione al periodo di soggiorno in Italia, secondo la seguente tabella:

¹ CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI: Tutti gli importi sopra riportati, da corrispondere a beneficio di docenti e ricercatori stranieri, sono al lordo della ritenuta d'acconto, calcolata nella misura del 30%, e della ritenuta IRAP dell' 8,5%. Si

- fino a gg. 7 = max 1 conferenza
 - fino a gg. 15 = max 2 conferenze
 - fino a gg. 30 = max 5 conferenze
 - fino a gg. 60 = max 6 conferenze
 - fino a gg. 90 = max 7 conferenze
 - oltre gg. 90 = max 7 conferenze
- **Spese di carattere generale:** Una quota, pari o inferiore al 10 % del contributo erogato a carico del Bilancio Universitario, è destinabile alla copertura di costi di carattere generale, correlati all'attuazione delle attività di collaborazione interuniversitaria (spese per la riproduzione di materiale didattico, schede telefoniche, tasse doganali e per trasporto di materiale scientifico, visti, elaborazione dati) nonché per la copertura di spese per l'organizzazione di conferenze, seminari, workshop legati alle attività previste dall'accordo.

D. RENDICONTAZIONE E RELAZIONE CONSUNTIVA:

Entro i 60 giorni successivi alla scadenza per l'utilizzo dei fondi, il Responsabile scientifico del progetto dovrà fornire all'ARI una relazione dettagliata delle attività svolte e la relativa rendicontazione dei fondi assegnati nonché una dichiarazione nella quale si attesta che i fondi sono stati spesi in conformità a quanto previsto dalla disciplina specifica e alle regole contabili vigenti in ateneo.

Le modalità di invio della relazione, della rendicontazione e della dichiarazione saranno comunicate ai Responsabili scientifici tramite apposita circolare.

ricorda, infine, che docenti e ricercatori universitari stranieri, residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni internazionali, hanno facoltà di scegliere il trattamento fiscale ad essi più favorevole, al fine di evitare la doppia tassazione dei redditi percepiti; nel caso in cui scelgano quello del paese d'origine, sono tenuti a produrre certificazione rilasciata dall'Autorità fiscale competente, attestante il regime di tassazione applicato nel Paese d'origine. L'Università in qualità di sostituto d'imposta è tenuta ad effettuare, all'atto dell'erogazione di emolumenti a studiosi visitatori non residenti, una ritenuta alla fonte del 30%, ai sensi del D.P.R. 600/73, con obbligo di rivalsa. Il soggetto percettore può tuttavia chiedere l'applicazione delle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni, nel rispetto della normativa vigente; in particolare, in Italia sono attualmente in vigore Convenzioni con i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Etiopia, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Germania, Giappone, Giordania, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Kirghisistan, Kuwait, Lettonia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Montenegro, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Senegal, Serbia, Singapore, Siria, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam e Zambia (fonte: Dipartimento delle Finanze del MEF, http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/fiscalita_Comunitaria_Internazionale/convenzioni_e_accordi/convenzioni_stipulate.htm).